

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
94/C 109/01	ECU.....	1
94/C 109/02	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 4 al 8. 4. 1994.....	2
94/C 109/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso n. IV/M.422 — Unilever France/Ortiz Miko (II)] ⁽¹⁾	3
94/C 109/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni.....	4
94/C 109/05	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93].....	9
94/C 109/06	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93] ...	10

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
94/C 109/07	Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾	11
94/C 109/08	Proposta modificata di direttiva del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e sinistri aerei ⁽¹⁾	14
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
94/C 109/09	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	16

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

18 aprile 1994

(94/C 109/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,8386	Dollaro USA	1,13138
Corona danese	7,59210	Dollaro canadese	1,56639
Marco tedesco	1,93578	Yen giapponese	116,984
Dracma greca	283,432	Franco svizzero	1,64276
Peseta spagnola	157,940	Corona norvegese	8,39029
Franco francese	6,62500	Corona svedese	8,93674
Sterlina irlandese	0,790177	Marco finlandese	6,22823
Lira italiana	1847,04	Scellino austriaco	13,6184
Fiorino olandese	2,17292	Corona islandese	81,9795
Scudo portoghese	197,210	Dollaro australiano	1,56484
Sterlina inglese	0,767555	Dollaro neozelandese	1,98836
		Rand sudafricano	4,12189

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 4 AL 8. 4. 1994**

(94/C 109/02)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(94) 74	CB-CO-94-104-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sulle azioni comunitarie a favore del turismo (decisione 92/421/CEE del Consiglio) (*)	6. 4. 1994	6. 4. 1994	125
COM(94) 90	CB-CO-94-099-IT-C	Rapporto economico annuale per il 1994 (*)	23. 3. 1994	6. 4. 1994	104
COM(94) 115	CB-CO-94-121-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamera originari del Giappone	6. 4. 1994	6. 4. 1994	19
COM(94) 106	CB-CO-94-122-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio e del Parlamento europeo sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (*) (*)	7. 4. 1994	7. 4. 1994	80
COM(94) 116	CB-CO-94-123-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3680/93 del Consiglio, che stabilisce alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (*)	5. 4. 1994	7. 4. 1994	6
COM(94) 50	CB-CO-94-057-IT-C	Comunicazione della Commissione — Utilizzazione delle grandi reti da posta derivanti nel quadro della P.C.P. (*)	8. 4. 1994	8. 4. 1994	31
COM(94) 104	CB-CO-94-101-IT-C	CE CITES Rapporto annuale 1990 (*)	7. 4. 1994	8. 4. 1994	335
COM(94) 113	CB-CO-94-119-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio — Programma di misure relative alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la campagna lattiera 1994/1995	7. 4. 1994	8. 4. 1994	9
COM(94) 114	CB-CO-94-120-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo (*)	8. 4. 1994	8. 4. 1994	13
COM(94) 120	CB-CO-94-129-IT-C	Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze coloranti per uso alimentare (*)	8. 4. 1994	8. 4. 1994	5

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(94) 121	CB-CO-94-130-IT-C	Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE, sull'emendamento del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (*)	8. 4. 1994	8. 4. 1994	5
COM(94) 123	CB-CO-94-133-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio — Proposta relativa alle misure da presentare al nuovo governo del Sudafrica (misure iniziali e accordo intermedio)	6. 4. 1994	8. 4. 1994	5
COM(94) 131	CB-CO-94-137-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante la sedicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (*) (*)	8. 4. 1994	8. 4. 1994	14

(*) Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

(*) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(*) Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

[Caso n. IV/M.422 — Unilever France/Ortiz Miko (II)]

(94/C 109/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 15 marzo 1994 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (*). I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
 Direzione generale concorrenza (DG IV)
 Task Force Fusioni
 Avenue de Cortenberg 150
 B-1049 Bruxelles

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(94/C 109/04)

Data di approvazione: 7. 12. 1993

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: N 458/93 e N 463/93

Titolo:

- Aiuto destinato a migliorare le strutture dei macelli nel settore suino e onere parafiscale a favore del Produktschap bestiamme e carni; modifica di un aiuto esistente
- Aiuto destinato a migliorare le strutture dei macelli nel settore bovino e onere parafiscale a favore del Produktschap bestiamme e carni

Obiettivo: Risanamento del settore dei macelli per i suini ed i bovini, con eliminazione dell'eccesso di capacità. L'onere parafiscale è percepito in base alla capacità di macellazione e non al numero di animali macellati

Base giuridica:

Produktschap Vee en Vlees — PVV:

- verordening PVV-Fonds varkensslachtsector
- heffingsverordening PVV-fonds varkensslachtsector
- verordening PVV-Fonds runderslachtsector
- heffingsverordening PVV-Fonds runderslachtsector

Bilancio: 500 000 HFL (\pm 240 000 ECU) nel 1993 per il settore suino, 350 000 HFL (\pm 160 000 ECU) nel 1993 per il settore bovino

Intensità dell'aiuto: Fino al 100 % del valore della capacità di macellazione che viene eliminata

Durata: Indeterminata

Condizioni:

Nel prendere questa decisione la Commissione ha tenuto conto delle assicurazioni fornite dalle autorità olandesi, secondo le quali:

- a) in nessun caso verranno accordati aiuti economici per compensare difficoltà commerciali passate o attuali dei beneficiari;
- b) nel determinare i pagamenti da effettuare a favore dei beneficiari verranno considerate unicamente le conseguenze che avranno per i beneficiari le previste riduzioni di capacità sulla base di:
 - i) utile netto precedente e/o
 - ii) implicazioni in termini di costi sociali e/o
 - iii) perdita di valore in capitale

Data di approvazione: 14. 12. 1993

Stato membro: Italia (Friuli-Venezia Giulia)

Aiuto n.: N 625/92

Titolo: Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura di montagna

Obiettivo: Sviluppare l'agricoltura nelle zone di montagna

Base giuridica: Legge regionale n. 8/92

Bilancio:

- Primo anno: 1 750 Mio di LIT (\pm 920 000 ECU)
- Anni successivi: da stabilire

Intensità dell'aiuto: Variabile

Durata: Indeterminata

Condizioni:

La Commissione ha preso atto delle affermazioni delle autorità italiane, secondo le quali:

- le azioni di ricerca vengono effettuate nell'interesse generale del settore, esse riguarderanno soltanto il 3 % degli operatori agricoli interessati ai suoi risultati e questi ultimi verranno portati a conoscenza degli operatori dei settori in causa
- gli aiuti a favore degli imprenditori agricoli vittime di calamità naturali o di eventi climatici eccezionali sono concessi conformemente ai criteri stabiliti dalla Commissione in materia di indennizzazione per i danni provocati da calamità naturali

Data di approvazione: 20. 12. 1993

Stato membro: Germania (Sassonia-Anhalt)

Aiuto n.: N 698/92

Titolo: Misure a favore di una agricoltura adattata al fabbisogno del mercato ed alle esigenze della natura (parti A-C del programma)

Obiettivo: Incoraggiare l'introduzione o il mantenimento di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e la tutela del mercato

Base giuridica: Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung extensiver ökologischer Produktionsverfahren (Teilbereiche A—C des Programms)

Bilancio:

- 1994: 1,2 Mio di DM (\pm 0,6 Mio di ECU)
- 1995: 1,8 Mio di DM (\pm 0,9 Mio di ECU)
- 1996: 2,1 Mio di DM (\pm 1,0 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Varia in funzione delle misure e delle condizioni, con un tetto di 1 400 DM/ha/anno (\pm 700 ECU/ha/anno))

Durata: Indeterminata

Condizioni: La Commissione ha tenuto conto del fatto che le misure in questione rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92e saranno oggetto di una decisione separata nel quadro di tale regolamento. La Commissione chiede alle autorità tedesche di notificare a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE eventuali elementi che non rientrano nel campo d'applicazione di tale regolamento e che esse intendono comunque attuare sotto forma di aiuti di Stato

Data di approvazione: 20. 12. 1993

Stato membro: Germania (Sassonia-Anhalt)

Aiuto n.: N 713/93

Titolo: Aiuto a favore della costruzione di un impianto per la preparazione di sementi

Obiettivo: Incoraggiare gli investimenti nel settore della preparazione delle sementi

Base giuridica: Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes»

Bilancio: 4 Mio di DM (\pm 2 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: 30 % dei costi ammissibili degli investimenti

Durata: 1993

Data di approvazione: 21. 12. 1993

Stato membro: Francia

Aiuto n.: NN 76/93

Titolo: Aiuto a favore della costruzione di un macello privato a Strasburgo, sotto forma di sovvenzioni in conto capitale da parte dello Stato e degli enti locali

Obiettivo: Ricostruzione da parte di un'impresa privata del macello di Strasburgo, in località Holtzheim. Investimento previsto nel periodo 1993-1995 pari a 93 900 000 FF (\pm 14 Mio di ECU)

Bilancio:

- Stato francese: 22 475 000 FF (\pm 3,35 Mio di ECU), comprendente eventualmente un contributo del FEAOG

- Regione e dipartimento: 8 000 000 FF (\pm 1,19 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Il 30 % circa dell'investimento

Condizioni: La Commissione ha tenuto conto del fatto che viene rispettato il criterio di non aumentare la capacità di abbattimento e che i finanziamenti apportati dai beneficiari sono di molto superiori al minimo stabilito dalla Commissione per gli investimenti di questo tipo, in applicazione dell'articolo 92 del trattato

Data di approvazione: 21. 12. 1993

Stato membro: Italia (Abruzzo)

Aiuto n.: NN 128/93

Titolo: Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 3 del 17. 1. 1974 — Sovvenzioni per i danni causati da animali che presentano un notevole interesse scientifico

Obiettivo: Indennizzare gli agricoltori per i danni causati da animali appartenenti a specie protette

Base giuridica: Legge regionale n. 100/92 e legge regionale n. 3/74

Bilancio: 3,1 Mrd di LIT (1,6 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: 100 % delle spese ammissibili

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 21. 12. 1993

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: N 537/93

Titolo: Aiuti e tributi parafiscali per i controlli di qualità nel settore degli ortofrutticoli

Obiettivo: Finanziare i controlli di qualità resi obbligatori dalla normativa comunitaria e nazionale

Base giuridica:

- Heffingsverordening Produktschap voor groenten en fruit 1994 — kwaliteitscontrole verse produkten
- Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit
- Verordening Produktschap voor groenten en fruit 1977 — Kwaliteitsvoorschriften

Bilancio: 12 Mio di HFL (\pm 5 Mio di ECU) nel 1994

Intensità dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Indeterminata

Condizioni: Gli oneri sono applicati unicamente alla produzione nazionale.

La Commissione si riserva di rivedere la propria posizione su tale aiuto in occasione orizzontale degli aiuti per i controlli di qualità che essa effettuerà a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato

Data di approvazione: 21. 12. 1993

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: N 613/91/A

Titolo: Aiuti e oneri parafiscali a favore di tre fondi del Fonds der Produktschap «vee en vlees» (Fondo per la ricerca e lo sviluppo, Fondo per la promozione, Fondo per i controlli di qualità per la carne da macello)

Obiettivo:

- Ricerca e sviluppo
- Promozione dei prodotti
- Controllo di qualità relata relativo alla classificazione delle carcasse suine e controlli in materia

Base giuridica:

- Ontwerp-verordening tot wijziging van de heffing-verordening dieren
- Ontwerp-verordening tot wijziging van de verordening Propagandafonds vee en vlees en vleeswaren
- Ontwerp-verordening tot wijziging van de verordening Fonds voor onderzoek en ontwikkeling
- Ontwerp-verordening tot wijziging van de verordening Fonds kwaliteitscontrol slachtdieren — rekening I varkens

Bilancio: non comunicato

Intensità dell'aiuto: 100 %

Durata: Indeterminata

Condizioni:

- Il Produktschap vee en vlees è la sola organizzazione professionale che percepisca oneri parafiscali destinati, tramite i tre fondi di cui sopra, al finanziamento delle azioni indicate
- Gli oneri parafiscali o le quote di oneri parafiscali riscossi a favore di altri fondi di Produktschap vee en vlees e che potrebbero essere accessoriamente destinati ai tre fondi, non vengono percepiti sui prodotti importati dagli altri Stati membri
- La Commissione si riserva di riconsiderare la propria posizione in materia di aiuti per i controlli di qualità in occasione dell'esame degli aiuti di questo tipo che essa effettuerà a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato
- La Commissione si riserva di riconsiderare la propria posizione in materia di aiuti finanziati anche tramite tasse sulle esportazioni di animali vivi, quando sarà adottata una normativa comunitaria relativa alle norme d'origine per gli animali vivi non interamente allevati nei Paesi Bassi

Data di approvazione: 11. 1. 1994

Stato membro: Germania (Amburgo)

Aiuto n.: N 473/93

Titolo: Misure agro-ambientali di accompagnamento

Obiettivo:

Incoraggiare

- l'introduzione o il mantenimento di metodi di produzione agricola estensiva o biologica;
- l'introduzione o il mantenimento di metodi estensivi di produzione foraggera;
- la manutenzione delle superfici;
- la formazione in materia di metodi di produzione ecologici.

Base giuridica: Programm «Flankierende Maßnahme Umweltschutz»

Bilancio: 1999-1998: 3,8 Mio di DM (\pm 1,9 Mio di ECU) all'anno

Intensità dell'aiuto:

- 180-1 700 DM (\pm 90-850 ECU) in funzione dell'impegno sottoscritto dal beneficiario per gli aiuti di cui ai primi tre trattini di cui sopra
- dall'80 % al 100 % per i costi di formazione ed i tirocini

Durata: 1994-1998

Condizioni: L'aiuto è interamente disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2078/92 relativo al mantenimento e all'introduzione di pratiche agricole compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente ed in base a tale regolamento è oggetto di un esame separato

La Commissione chiede alle autorità tedesche di notificare a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE gli aspetti della misura che esse intendono attuare come aiuti di Stato qualora da tale esame risulti che l'aiuto non rientra nel quadro del succitato regolamento

Data di approvazione: 11. 1. 1994

Stato membro: Germania (Brema)

Aiuto n.: N 502/93 e N 509/93

Titolo: Programma a favore di metodi ecologici di produzione agricola

Obiettivo:

Incoraggiare l'introduzione o il mantenimento di:

- metodi di produzione agricola biologica
- metodi estensivi di produzione foraggera

Base giuridica: Programm «Umweltgerechte Landwirtschaft»

Bilancio: 1994-1998: 1,5 Mio di DM (\pm 0,75 Mio di ECU) all'anno

Intensità dell'aiuto: 250-1 190 DM/ha/anno (\pm 125-595 ECU) in funzione dell'impegno sottoscritto dal beneficiario

Durata: Indeterminata

Condizioni: Essendo interamente disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2078/92, relativo al mantenimento e all'introduzione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente, l'aiuto è oggetto di un esame separato in base a detto regolamento

Tuttavia la Commissione chiede alle autorità tedesche di notificare a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE gli elementi di tali misure che esse intendono introdurre come aiuti di Stato qualora da tale esame risulti che taluni aspetti non rientrano nel quadro del succitato regolamento

Data di approvazione: 11. 1. 1994

Stato membro: Germania (Renania sett.-Vestfalia)

Aiuto n.: N 507/93

Titolo: Misure a favore di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela dell'ambiente

Obiettivo:

- Creazione e rigenerazione da parte dei comuni di prati situati in prossimità di specchi d'acqua
- Altre misure del programma intese a mantenere o introdurre metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale

Base giuridica: Förderungsmaßnahmen für eine umweltverträgliche und standortangepasste Landwirtschaft

Bilancio:

- indeterminato
- 1994: 10 Mio di DM (\pm 5 Mio di ECU)
— 1995: 15 Mio di DM (\pm 7,5 Mio di ECU)
— 1996: 19 Mio di DM (\pm 9,5 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto:

- 100 %
- varia in funzione delle misure e degli impegni assunti

Durata: Indeterminata

Condizioni: La Commissione ha comunicato al governo tedesco che le misure diverse da quelle elencate al precedente punto a) sono disciplinate dai regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CEE) n. 2328/91 e in base ad essi sono

oggetto di un esame separato. Tuttavia la Commissione chiede alle autorità tedesche di notificare a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE gli elementi di tali misure che esse intendono introdurre come aiuti di Stato qualora da tali esami risulti che gli aiuti non rientrano nel quadro dei succitati regolamenti

Data di approvazione: 11. 1. 1994

Stato membro: Germania (Turingia)

Aiuto n.: N 551/93

Titolo: Misure a favore di un trattamento fitosanitario ecologico integrato

Obiettivo: Aiuti destinati a finanziare una misura di un programma operativo [regolamento (CEE) n. 2085/93, articolo 5] nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 per investimenti nel settore dell'ambiente, al fine di migliorarne le condizioni e la produzione

Base giuridica: Richtlinie zur Förderung eines umweltgerechten integrierten Pflanzenschutzes

Bilancio: 1994: 1,1 Mio di DM (\pm 0,55 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Aliquota dal 30 al 45 % per gli aiuti destinati all'acquisto di attrezzature tecniche e del 50 % per i costi supplementari dovuti al trattamento fitosanitario ecologico

Durata: Un anno

Data di approvazione: 13. 1. 1994

Stato membro: Italia (Val d'Aosta)

Aiuto n.: N 743/93

Titolo: Disposizioni regionali per il settore agricolo: modifica di un aiuto esistente

Obiettivo: Realizzazione di investimenti nel settore del miglioramento fondiario

Base giuridica: Disegno di legge regionale che modifica la legge regionale n. 30/84

Bilancio: Stanziamenti annui degressivi, da 185 Mio di Lit (\pm 97 000 ECU) nel 1993 a 18,3 Mio di Lit (\pm 9 650 ECU) nel 2004

Intensità dell'aiuto: 100 %

Durata: dal 1993 al 2004

Data di approvazione: 18. 1. 1994

Stato membro: Germania (Turingia)

Aiuto n.: N 459/93, N 460/93

Titolo:

- Imboschimento di terreni
- Misure a favore di piccoli boschi privati

Obiettivo:

- Aiuti per l'imboschimento di terreni
- Aiuto per il mantenimento delle superfici boschive (miglioramento del suolo e tutela degli imboschimenti)

Base giuridica:

- Verwaltungsvorschrift zur Förderung von Erstaufforstungen auf bisher nicht forstwirtschaftlich genutzten Flächen
- Verwaltungsvorschrift zur Strukturförderhilfe für den Kleinprivatwald

Bilancio:

- 1993: importo globale di 18 Mio di DM (\pm 9 Mio di ECU)
- 1994: importo globale di 20 Mio di DM (\pm 10 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Importi forfettari, variabili in funzione delle misure previste e comunque inferiori al 100 % dei costi ammissibili

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 18. 1. 1994

Stato membro: Spagna (Castiglia-Leon)

Aiuto n.: N 628/93

Titolo: Aiuti a favore delle cooperative agricole

Obiettivo: Promuovere le cooperative agricole tramite aiuti a favore dell'avviamento, della formazione, della divulgazione, della realizzazione di studi di redditività e di mercato, ecc.

Base giuridica: Proyecto de orden por la que se regulan las ayudas destinadas a la promoción del movimiento cooperativo

Bilancio: 350 Mio di PTA (\pm 2,2 Mio di ECU) all'anno

Intensità dell'aiuto: Varia in funzione del tipo di aiuti

Durata: Indeterminata

Condizioni: La Commissione si riserva di riesaminare gli aiuti all'avviamento in occasione dell'esame orizzontale degli aiuti di questo tipo esistenti negli Stati membri, che essa effettuerà a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE

Data di approvazione: 19. 1. 1994

Stato membro: Germania

Aiuto n.: NN 1/94

Titolo: Misure a favore della commercializzazione di prodotti agricoli ecologici

Obiettivo: promuovere lo smercio di prodotti agricoli ecologici

Base giuridica: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung umwelt- und tiergerecht erzeugter landwirtschaftlicher Produkte

Bilancio: 1993-1995: 0,5 Mio di DM (\pm 0,25 Mio di ECU) all'anno

Intensità dell'aiuto: 50-100 % in funzione della misura

Durata: Indeterminata

Condizioni: Rispettare la regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di prodotti assimilati (GU n. C 302 del 12. 11. 1987, pag. 6)

Data di approvazione: 26. 1. 1994

Stato membro: Regno Unito

Aiuto n.: N 728/93

Titolo: Programmi a favore delle regioni sensibili dal punto di vista ambientale

Obiettivo: Modifica di aiuti esistenti a favore del miglioramento dell'ambiente e della tutela dei paesaggi tipici

Base giuridica: Agriculture Act 1986

Bilancio:

- 1993/1994: 1,1 Mio di UKL (\pm 1,5 Mio di ECU)
- 1994/1995: 1,7 Mio di UKL (\pm 2 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Varia in funzione dell'impegno sottoscritto dall'agricoltore

Durata: Indeterminata

Condizioni: La Commissione ha preso atto delle assicurazioni fornite dalle autorità del Regno Unito sul fatto che non vi sarà compensazione superiore ai costi sostenuti dai beneficiari

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93]

(94/C 109/05)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 ⁽¹⁾, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 ⁽²⁾, la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo ripresi in appresso, applicabili per il periodo 1° gennaio 1994-30 giugno 1994, sono esauriti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importi fissi a dazio nullo (Ecu)	Data di esaurimento
10.0840	Fili di ferro o di acciaio non legati (CECA)	Ucraina	1 004 500	17. 3. 1994
10.1060	Apparecchi di radiorilevamento e di radiscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini comportanti un videotuner e prodotti delle voci n. 8528 10 14, 8528 10 16, 8528 10 18, 8528 10 22, 8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72, 8528 10 76	Hong Kong	325 000	20. 3. 1994
10.1070	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili	Singapore	1 984 500	21. 3. 1994

Per le importazioni che superano tali importi, vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93]

(94/C 109/06)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 ⁽¹⁾, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 ⁽²⁾, la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo ripresi in appresso, applicabili per il periodo 1° gennaio 1994-30 giugno 1994, sono esauriti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importi fissi a dazio nullo	Data di esaurimento
40.0410	41	Messico	375 t	17. 3. 1994
40.0730	73	Corea del Sud	18 000 pezzi	22. 3. 1994

Per le importazioni che superano tali importi vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾

(94/C 109/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 75 def. — SYN 525

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 24 marzo 1994)

⁽¹⁾ GU n. C 232 del 28. 8. 1993, pag. 6.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di clorofluorocarburi che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 nonché i quantitativi di clorofluorocarburi che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di clorofluorocarburi riciclati.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di clorofluorocarburi che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 nonché i quantitativi di clorofluorocarburi che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove nessuna parte del protocollo disponga di alternative adeguate o di clorofluorocarburi riciclati. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno.

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che possono essere permessi nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 nonché i quantitativi di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di altri clorofluorocarburi completamente alogenati riciclati.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che possono essere permessi nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 nonché i quantitativi di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove nessuna parte del protocollo disponga di alternative adeguate o di altri clorofluorocarburi completamente alogenati riciclati. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma

Secondo la procedura prevista all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di halon che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1993, nonché i quantitativi di halon che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di halon riciclati.

Secondo la procedura prevista all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di halon che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1993, nonché i quantitativi di halon che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove nessuna parte del protocollo disponga di alternative adeguate o di halon riciclati. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno.

Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di tetracloruro di carbonio che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 nonché i quantitativi di tetracloruro di carbonio che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di tetracloruro di carbonio riciclato.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di tetracloruro di carbonio che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 nonché i quantitativi di tetracloruro di carbonio che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove nessuna parte del protocollo disponga di alternative adeguate o di tetracloruro di carbonio riciclato. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno.

Articolo 3, paragrafo 5, secondo comma

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali dell'1,1,1-tricloroetano che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1995, nonché i quantitativi di 1,1,1-tricloroetano che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di 1,1,1-tricloroetano riciclato.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali dell'1,1,1-tricloroetano che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1995, nonché i quantitativi di 1,1,1-tricloroetano che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove nessuna parte del protocollo disponga di alternative adeguate o di 1,1,1-tricloroetano riciclato. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno.

Articolo 3, paragrafo 7, secondo comma

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di idrobromofluorocarburi che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1995, nonché i quantitativi di idrobromofluorocarburi che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di idrobromofluorocarburi riciclati.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di idrobromofluorocarburi che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1995, nonché i quantitativi di idrobromofluorocarburi che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove nessuna parte del protocollo disponga di alternative adeguate o di idrobromofluorocarburi riciclati. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno.

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di clorofluorocarburi che dopo il 31 dicembre 1994 possono essere immesse sul mercato od usate per proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di clorofluorocarburi che dopo il 31 dicembre 1994 possono essere immesse sul mercato od usate per proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che, dopo il 31 dicembre 1994, possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che dopo il 31 dicembre 1994 possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno.

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di halon che, dopo il 31 dicembre 1993, possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di halon che dopo il 31 dicembre 1993 possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno.

Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di tetracloruro di carbonio che, dopo il 31 dicembre 1994, possono essere immesse sul mercato od usate da ciascun produttore per suo proprio conto per usi essenziali.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di tetracloruro di carbonio che dopo il 31 dicembre 1994 possono essere immesse sul mercato od usate da ciascun produttore per suo proprio conto per usi essenziali. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno.

Articolo 4, paragrafo 5, secondo comma

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di 1,1,1-tricloroetano che, dopo il 31 dicembre 1995, possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di 1,1,1-tricloroetano che dopo il 31 dicembre 1995 possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno.

Articolo 4, paragrafo 7, secondo comma

In conformità della procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di idrobromofluorocarburi che, dopo il 31 dicembre 1995, possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali.

In conformità della procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di idrobromofluorocarburi che, dopo il 31 dicembre 1995, possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno.

Articolo 14, terzo comma bis

(nuovo)

Entro il 31 dicembre 1994 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte degli Stati membri.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e sinistri aerei

(94/C 109/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 102 def. — SYN 519

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 29 marzo 1994)

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

nuovo considerando

considerando che gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per realizzare un coordinamento quanto più stretto possibile fra l'inchiesta tecnica e quella giudiziaria, onde assicurare che i responsabili delle due procedure possano assolvere le loro funzioni;

Articolo 2, paragrafo 2

2. La presente direttiva si applica inoltre fuori del territorio della Comunità europea alle inchieste su sinistri gravi occorsi ad aeromobili immatricolati in uno Stato membro o gestiti da una compagnia stabilita in uno Stato membro, qualora l'inchiesta non sia effettuata da un altro Stato.

2. La presente direttiva si applica inoltre fuori del territorio della Comunità europea alle inchieste su sinistri occorsi ad aeromobili immatricolati in uno Stato membro o gestiti da una compagnia stabilita in uno Stato membro, qualora l'inchiesta non sia effettuata da un altro Stato.

Articolo 5, paragrafo 2, primo trattino

— il pieno accesso al luogo dell'incidente o del sinistro nonché all'aeromobile o al relitto,

— il pieno accesso al luogo dell'incidente o del sinistro nonché all'aeromobile, al relitto e al suo carico, compresi i bagagli;

Articolo 7, paragrafo 4

(nuovo)

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la pubblicazione della relazione.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dall'organismo inquirente siano debitamente prese in considerazione e attuate ove opportuno senza pregiudicare il diritto comunitario e, in particolare, le norme riguardanti il funzionamento del mercato interno.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dall'organismo inquirente siano debitamente prese in considerazione e attuate ove opportuno senza pregiudicare il diritto comunitario.

Articolo 10

1. L'analisi e le conclusioni tratte dall'inchiesta o da questa derivanti non sono utilizzate ai fini dell'attribuzione delle colpe o nel quadro di procedimenti volti all'accertamento delle responsabilità.

1. Solo le informazioni fattuali raccolte durante l'inchiesta o emerse nel corso della stessa possono essere utilizzate nell'ambito di altre inchieste o azioni risultanti dall'incidente o dal sinistro in questione.

2. Una raccomandazione in materia di sicurezza non crea di per sé una presunzione di colpa o responsabilità per un incidente o sinistro.

2. Una raccomandazione in materia di sicurezza non crea di per sé una presunzione di colpa o responsabilità per un incidente o sinistro.

3. Le relazioni di inchiesta non sono utilizzate a fini di azioni disciplinari.

3. Soppresso

4. Nel contesto degli articoli 5 e 6, gli Stati membri prendono le misure necessarie per proteggere gli inquirenti dal coinvolgimento in vertenze intese ad attribuire colpe o responsabilità in relazione ad un incidente o ad un sinistro.

4. Soppresso

Articolo 12 bis

(nuovo)

1. Entro il 31 dicembre 1995, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte concernenti:

- a) l'istituzione in ciascuno Stato membro di sistemi obbligatori di informazione sugli incidenti nonché di un sistema comunitario per il coordinamento di queste basi nazionali di dati;
- b) l'introduzione di un sistema confidenziale di informazione sugli incidenti su base volontaria;
- c) l'indennizzo delle vittime di incidenti nel trasporto aereo.

2. Il Consiglio deciderà in merito a tali proposte entro il 30 giugno 1996.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(94/C 109/09)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

11 e 12 aprile 1994

Decisione/ Regolamento	Par- tita	Azione n.	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Aggiudicatario	Prezzo di aggiudica- zione (ECU/t)
(CE) n. 676/94	A	1026/93	UNRWA/Israele	LENP	431	DEB	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 535,00
	B	1027/93	UNRWA/Siria	LENP	143	DEB	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 550,50
	C	1028/93	UNRWA/Libano	LENP	315	DEST	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 558,65
	D	1029/93	UNRWA/Giordania	LENP	325	DEST	n.a.	(¹)
	E	1191/93	IFRC/Burkina Faso	LEPv	45	DEST	Mutual Aid — Antwerpen (B)	1 595,88
(CE) n. 677/94	A	48-56/94	Euronaid/...	LEPv	315	EMB	Besnier Bridel — Bourgarre (F)	1 335,00
	B	57-63/94	Euronaid/...	LEPv	465	EMB	Comelco — Erembodegem (B)	1 320,00
	C	64-73/94	Euronaid/...	LEPv	480	EMB	Besnier Bridel — Bourgarre (F)	1 315,00
(CE) n. 492/94	A	1484-1490/93	Euronaid/...	SUB	198	EMB	n.a.	(²)
	C	1188/93	IFRC/Burkina Faso	SUB	50	DEST	Mutual Aid — Antwerpen (B)	559,76
(CE) n. 691/94	A	17-24/94	Euronaid/...	FBLT	780	EMB	Ubemi — Antwerpen (B)	124,95
(CE) n. 694/94	A	2/94	Etiopia	BLT	25 000	DEB	Cie Com. Andre — Paris (F)	137,95
	B	3/94	Etiopia	BLT	25 000	EMB	Soufflet — Nogent-sur-Seine (F)	115,81
	C	11/94	Euronaid/Etiopia	BLT	12 500	EMB	Soufflet — Nogent-sur-Seine (F)	100,30
	D	12/94	Euronaid/Etiopia	BLT	12 500	EMB	Soufflet — Nogent-sur-Seine (F)	100,30
	E	13+14/94	Euronaid/Eritrea	BLT	14 000	EMB	Soufflet — Nogent-sur-Seine (F)	99,54
	F	15+16/94	Euronaid/...	BLT	126	EMB	n.a.	(¹)
Decisione della Commis- sione 30. 3. 1994	A	E/94/1-6	UNRWA/Israele	FBLT	4 760	DEB	Ubemi — Antwerpen (B)	176,49
	B	E/94/7-11	UNRWA/Israele	FBLT	3 740	DEB	Ubemi — Antwerpen (B)	178,73

n.a.: Fornitura non aggiudicata.

(¹) La gara è chiusa.(²) Seconda gara: 25. 4. 1994.

BLT: Froment tendre
 FBLT: Farine de froment tendre
 CBL: Riz blanchi long
 CBM: Riz blanchi à grains moyens
 CBR: Riz blanchi rond
 BRI: Brisures de riz
 FHAF: Flocons d'avoine
 FROF: Fromage fondu
 WSB: Mélange blé-soja
 SUB: Sucre
 ORG: Orge
 SOR: Sorgho
 DUR: Froment dur
 GDUR: Semoule de froment dur
 MAI: Maïs

FMAI: Farine de maïs
 B: Beurre
 GMAI: Gruaux de maïs
 SMAI: Semoule de maïs
 LENP: Lait entier en poudre
 LEP: Lait écrémé en poudre
 LEPv: Lait écrémé en poudre vitaminé
 CT: Concentré de tomates
 CM: Conserves de maquereaux
 BISC: Biscuits à haute valeur en protéines
 BO: Butter oil
 HOLI: Huile d'olive
 HCOLZ: Huile de colza raffinée
 HPALM: Huile de palme semi-raffinée
 HTOUR: Huile de tournesol raffinée

BPJ: Bœuf dans son propre jus
 CB: Corned-beef
 RsC: Raisins secs de Corinthe
 BABYF: Babyfood
 Lsub1: Lait de substitution pour nourrissons (1^{er} âge)
 Lsub2: Lait de substitution pour nourrissons (2^e âge)
 PAL: Pâtes alimentaires
 FEQ: Féveroles (*Vicia Faba Equina*)
 FMA: Fèves (*Vicia Faba Major*)
 SAR: Sardines
 DEB: Rendu port de débarquement — débarqué
 DEN: Rendu port de débarquement — non débarqué
 EMB: Rendu port d'embarquement
 DEST: Rendu destination